

PROCEDURA DI SELEZIONE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GANDINO (BERGAMO)

Il responsabile del servizio

Premesso che:

La Regione Lombardia con nota del 20.02.2013 ha offerto all'Amministrazione Comunale il diritto di prelazione sulla seconda sede farmaceutica di Gandino;

Il Comune di Gandino, in adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.03.2013, ha esercitato il diritto di prelazione divenendo pertanto titolare dell'autorizzazione Regionale per lo svolgimento del servizio farmaceutico nell'ambito territoriale della "sede farmaceutica n.2";

Il Consiglio comunale di Gandino, con deliberazione n.60 del 12.12.2016, ha deciso di procedere all'attribuzione della gestione della farmacia comunale a soggetti abilitati selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico in coerenza con la finalità di servizio pubblico essenziale insita nel servizio farmaceutico;

Richiamata la normativa vigente e nello specifico, indicativa ma non esaustiva, la legge 475/68, la legge regionale 33/2009 e il D. L. 1/2012 come convertito dalla legge 27/2012 e s.m.i.

indice

una procedura aperta per l'individuazione del concessionario cui affidare la gestione della farmacia comunale di nuova istituzione nel territorio del Comune di Gandino (BG).

1. Amministrazione aggiudicatrice.

Comune di Gandino

Piazza V. Veneto n.7 - 24024 Gandino (BG)

Tel. 035/745567 – Fax 035/745646

e-mail: comune.gandino@legalmail.it

sito: www.comune.gandino.bg.it

Indirizzo web del presente bando: <http://www.comune.gandino.bg.it/index.php/bandi-di-gara/aste-pubbliche-1/580-procedura-di-selezione-finalizzata-all-individuazione-del-soggetto-gestore-della-farmacia-comunale>

Tipologia della procedura	procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Codice CPV Principale	85149000-5 (Servizi farmaceutici)
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	
Criterio di aggiudicazione	Il servizio verrà aggiudicato con il criterio della maggior offerta sull'importo a base di gara
Corrispettivo di partenza a base d'asta	520.000,00
Valore dei costi non soggetti a ribasso	zero
Responsabile Unico del Procedimento	Segretario Generale dr. Carrara Vittorio PEC:
Dati pubblicazioni	GUCE Giornale l'Eco di Bergamo
Luogo di esecuzione del servizio	Comune di Gandino
Termine del procedimento (art. 2, c. 2, legge	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di

241/1990)	scadenza del termine di presentazione delle offerte
-----------	-----------------------------------------------------

Documenti di Gara

1. Bando di gara
2. Allegato A – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016
3. Allegato B – Dichiarazione sostitutiva ex art. 48 del D. Lgs. 50/2016
4. Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di conoscenza e impegno
5. Allegato D – Dichiarazione contenente l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di direttore della Farmacia
6. Offerta economica

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA.

2.1. Procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs n. 50/2016, della gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione nel territorio comunale di Gandino (Bg), mediante procedura assimilata alla procedura aperta ex art. 60, 71 e 173 del D. Lgs n. 50/2016.

La titolarità della farmacia comunale rimane in capo al Comune di Gandino.

L'**importo totale** della gara, risultante dal valore di base della concessione, così come stabilito dalla determinazione del responsabile del procedimento n. 12 del 24.01.2017 è pari a **€. 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00)** oltre IVA nella misura di legge se dovuta.

I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l'assenza di interferenze, sono pari a €. 0,00 (zero).

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE.

3.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, in base alle specifiche norme interenti le farmacie, i soggetti ammessi sono:

a) farmacisti singoli o associati abilitati all'esercizio della professione di farmacista ed iscritti all'albo professionale (in questo secondo caso è necessario allegare alla domanda scrittura privata autenticata del mandato di rappresentanza);

b) società di persone tra farmacisti iscritti all'albo o società cooperative tra farmacisti iscritti all'albo aventi come oggetto sociale lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia).

c) Società aventi come ragione sociale la gestione di farmacie e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. E' ammesso in alternativa l'impegno alla nomina del medesimo per la gestione del servizio.

d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile aventi come ragione sociale la gestione di farmacie e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. E' ammesso in alternativa l'impegno alla nomina del medesimo per la gestione del servizio.

e) raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra elencate alle lettere a) b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto di concessione in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. Nel caso il raggruppamento sia costituito da operatori economici resta fermo

l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di costituire tra loro apposita società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, la quale società succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario.

f) i raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi **da indicare in sede di offerta** e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. Nel caso il raggruppamento sia costituito da operatori economici resta fermo l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di costituire tra loro apposita società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, la quale società succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario.

Il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.

3.2. Si applicano al riguardo, per quanto compatibili con la natura della concessione, le disposizioni cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

NOTA BENE. INCOMPATIBILITÀ PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE:

1) La gestione della Farmacia Comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art.8 comma 1 lettera a) della legge n. 362/1991 come modificato dall'art. 5 comma 5 del D.L. n.223/2006 convertito con Legge n. 248/2006 – sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2003). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100 comma 1-bis del d.lgs. n. 219/2006). Ai fini della sussistenza della clausola di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio, ovvero un componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

2) Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art.13 legge n. 475/1968, art. 8 legge n. 362/1991, art. 112 TULS n.1265/1934). L'incompatibilità dovrà essere rimossa dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.1. del presente bando.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio, pena la risoluzione dello stesso.

4. REQUISITI DEI PARTECIPANTI.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al punto 3 del presente bando che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 come meglio indicato nel modulo di domanda allegato e che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi.

4.1. Requisiti patrimoniali

Ai fini della dimostrazione di una adeguata capacità economico-finanziaria, i soggetti di cui al punto 3 dovranno produrre ai fini dell'ammissione alla gara n. 2 (due) dichiarazioni bancarie rilasciate da primari istituti di credito dell'Unione Europea attestanti che l'operatore economico dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente bando. In caso di raggruppamento le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

4.2. Requisiti di idoneità professionale

I soggetti di cui al punto 3 devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere nel modello di domanda, a pena di esclusione dalla gara, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di direttore della farmacia, un farmacista in possesso di un'esperienza nel settore di almeno 3 (tre) anni. I partecipanti devono a tale proposito fornire già in sede di presentazione della domanda le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di direttore della farmacia, il codice fiscale e la documentazione – resa anche in forma di dichiarazione *ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000* – comprovante l'esperienza almeno triennale, ivi compresa l'iscrizione all'Albo dei farmacisti. Tale dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia.

Il soggetto indicato come direttore della farmacia non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto partecipante alla procedura, né amministratore o socio di altre società partecipanti alla procedura stessa, né essere designato quale direttore della farmacia da altri partecipanti.

Può essere indicato come direttore della farmacia, possedendone i requisiti, anche il concorrente singolo o associato, ovvero uno dei soci dei soggetti di cui alla lett. b) del punto 3 del presente bando ovvero un appartenente al raggruppamento di cui alle lett. c) del punto 3 del presente bando.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti, nonché, partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente.

In ogni caso l'offerta congiunta, firmata da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

5. DURATA E GARANZIE PER IL CONCESSIONARIO

5.1. La durata della concessione sarà di venti anni (20).

5.2. La decorrenza del periodo di concessione avrà inizio dalla data di stipula del contratto di servizio.

6. CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE.

6.1. Il corrispettivo della concessione è costituito dalle seguenti voci:

a) un importo fisso una tantum di Euro 120.000,00= (oltre ad oneri di legge se ed in quanto dovuti, da corrispondersi al Comune al momento della stipulazione del contratto di servizio;

b) un canone indicato nell'offerta per un minimo di euro 20.000,00, soggetto a rialzo, da corrispondersi annualmente al Comune per tutta la durata dell'affidamento (per un totale di 20 annualità) entro il 31 gennaio di ogni anno e in ogni caso rivalutato sulla base Istat dell'inflazione a partire dal terzo anno di esercizio della farmacia oltre ad oneri di legge se ed in quanto dovuti.

Le eventuali spese per la pubblicazione del presente bando di gara e per la commissione giudicatrice, dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario al momento della stipulazione del contratto di servizio.

7. INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA.

7.1. L'offerta dovrà contenere l'individuazione del sito ove sarà allocata l'attività di farmacia e la dimostrazione, anche mediante contratto preliminare di affitto condizionato all'aggiudicazione della presente procedura, della disponibilità giuridica dei locali da destinarsi all'esercizio dell'attività della farmacia.

7.2. I predetti locali dovranno risultare conformi alla normativa vigente per l'apertura al pubblico e comunque il concorrente, con la partecipazione alla gara, si impegna ad eseguire tutti gli interventi eventualmente necessari a rendere i locali idonei, con particolare riferimento all'autorizzazione igienico-sanitaria e all'agibilità per l'apertura al pubblico.

7.3. I locali dovranno essere situati nell'ambito territoriale del Comune di Gandino, nel rispetto delle previsioni recate dalla pianta organica delle farmacie come da deliberazioni di giunta comunale n. e n..

8. Obblighi a carico del concessionario.

- rilevazione gratuita del peso corporeo per i residenti del comune di Gandino di età superiore ai 70 anni;
- rilevazione gratuita della pressione arteriosa per i residenti del comune di Gandino di età superiore ai 70 anni;
rilevazione parzialmente gratuita (50% del costo ordinario) ,una volta all'anno, per i residenti del comune di Gandino di età superiore ai 70 anni di:
 - glicemia;
 - colesterolo;
 - trigliceridi;
 - emoglobina;
 - transaminasi;
 - acido urico.
- consegna gratuita, senza oneri aggiuntivi per il cliente nel territorio di competenza della sede farmaceutica di farmaci a domicilio del cliente gravemente disabile (cioè quei soggetti titolari di indennità di accompagnamento o di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92).

8.2 Tutti i servizi di cui sopra dovranno essere adeguatamente pubblicizzati presso la popolazione.

8.3. In caso di mancato rispetto degli obblighi di servizio pubblico suindicati, si applicherà quanto previsto dall'art. 14 del Contratto di servizio in tema di risoluzione anticipata del rapporto.

9. procedura di gara e criteri di aggiudicazione.

9.1 Procedura assimilata alla procedura aperta artt. 60, 71 e 173 del D. Lgs n. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà offerto il maggior canone annuale, in virtù dell'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.

Saranno escluse le offerte inferiori al canone posto a base d'asta, mentre potranno essere rese solo offerte che siano almeno pari o in aumento rispetto a quello a base di gara.

L'aggiudicazione, dunque, avverrà in favore del soggetto che avrà formulato l'offerta migliore.

9.2 In caso di parità, si procederà invitando i due concorrenti parimenti primi graduati a formulare una seconda offerta economica in ulteriore rialzo rispetto a quella già formulata.

10. GARANZIE.

Garanzia provvisoria

10.1. L'offerta del concorrente deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da idonea **garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al **2%** dell'importo complessivo posto a base di gara, per un importo di **€. 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00euro)**, e **costituita, a scelta del concorrente da fideiussione bancaria o assicurativa** o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa

corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria bancaria definitiva di durata trentennale pari al 10% del valore del medesimo importo fisso o in alternativa una garanzia fideiussoria bancaria di durata annuale rinnovabile annualmente entro il mese di ottobre dell'anno precedente fino alla scadenza della concessione.

10.2. La garanzia provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa deve avere validità per 180 giorni e comunque fino alla conclusione della procedura, che può avvenire tramite annullamento della stessa o sottoscrizione del contratto di concessione di servizio. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale inferiore a 180 giorni e/o importo inferiori a quelli stabiliti dagli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. 10.3 Nel caso di fideiussione avente validità di 180 giorni, ove il procedimento di gara sia ancora in corso prima della scadenza il concorrente sarà tenuto, a pena di esclusione, a rinnovare la validità della garanzia fino alla conclusione della procedura e deve contenere:

- a) l'impegno, ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D. Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.
- b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- d) la clausola dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del concedente.

10.4 A norma dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, la cauzione è ridotta del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare al deposito, in originale o in copia autenticata o dichiarare all'interno della domanda di partecipazione, la relativa certificazione di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità. Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

10.5. La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione; fatto salvo per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Garanzia definitiva

10.6. A garanzia delle obbligazioni previste nel Contratto di servizio, il Concessionario dovrà costituire alla firma della Contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

10.7 La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

10.8 La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- contenere la clausola dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del presente bando.

10.9 La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

11. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI GARA.

11.1. Le offerte e tutta la documentazione richiesta dal presente bando devono essere redatte in lingua italiana.

11.2. Tutta la documentazione relativa alla presente procedura può essere ritirata presso il Servizio Affari Generali del Comune di Gandino – Ufficio Protocollo nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore (dal lunedì al mercoledì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,15, lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00)

11.3. Il presente bando e la relativa documentazione di gara sono altresì disponibili sul sito internet del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.gandino.bg.it/index.php/bandi-di-gara/aste-pubbliche-1/580-procedura-di-selezione-finalizzata-all-individuazione-del-soggetto-gestore-della-farmacia-comunale>

11.4. Per qualsiasi informazione o chiarimento circa la procedura di gara dovrà essere formulata una richiesta scritta al Comune di Gandino, Piazza Vittorio Veneto n. 7 - 24024 Gandino (Bg). L'Ente provvederà a pubblicare sul proprio sito internet allo stesso indirizzo del bando l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte.

Tale richiesta potrà pervenire sia a mezzo fax al n. 035/745646 che mediante mail all'indirizzo Pec comune.gandino@legalmail.it o direttamente al protocollo o mediante posta con Raccomandata RR (che deve pervenire nei termini di cui al punto successivo).

11.5. Al fine di rendere possibile a tutti i partecipanti di prendere visione delle osservazioni rilevate non verranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno oltre le ore 12,00 del 13/03/2017.

11.6 Ove la risposta ai quesiti richieda oltre sette giorni consecutivi dal termine di cui sopra, il Comune di Gandino si riserva la facoltà di differire il termine di presentazione delle offerte mediante pubblicazione della notizia sul sito internet allo stesso indirizzo di pubblicazione del bando.

11.7 Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

· di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. In tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese;

· di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara;

11.8 L'offerta dell'aggiudicatario rimarrà valida per 180 giorni dalla data di presentazione e comunque fino alla conclusione delle operazioni di gara, che può avvenire con il provvedimento di annullamento della procedura ovvero con la sottoscrizione del contratto di concessione di servizio.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

12.1. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere redatta utilizzando i modelli allegati.

12.2. L'offerta economica di cui al punto 6.1 del presente avviso dovrà essere redatta in carta bollata utilizzando il modello allegato e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

12.3. Per i raggruppamenti non costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le persone fisiche e/o dai legali rappresentanti o procuratori delle società facenti parte del raggruppamento.

12.4. I plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro le **ore 12.00 del giorno 03/04/2017** al seguente indirizzo: **COMUNE DI GANDINO - Ufficio Protocollo – Piazza V. Veneto n.7 24024 GANDINO (BG)** a mezzo:

- del servizio postale, con raccomandata A/R;

- ovvero a mani, anche a mezzo di proprio incaricato, munito di delega sottoscritta dal delegante ed accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità del medesimo delegante;

- ovvero mediante pec all'indirizzo comune.gandino@legalmail.it, in tal caso i file allegati alla pec dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti gli interessati e dovrà essere inserito il file relativo al pagamento virtuale della marca da bollo relativo all'offerta economica e della quota di spettanza dell'autorità nonché il file relativo alla polizza fideiussoria.

12.5. Il recapito nei termini del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente concedente ove, per disguidi postali o di altra natura, o qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo sopra indicato. Farà fede la data in cui effettivamente i plichi perverranno all'ufficio protocollo e non quella di spedizione.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta.

12.6. Ad eccezione dell'invio via pec, il plico, sigillato in modo da garantire l'integrità e la segretezza di quanto contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente, l'indirizzo dello stesso (compreso il numero di fax) nonché l'intestazione "**Selezione per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Gandino – Non aprire**", dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, due buste, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture riportate in seguito:

- "**Busta A: Selezione per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Gandino - documentazione amministrativa**" contenente:

a) la domanda di partecipazione (allegato A) compilato per quanto di competenza in base alla tipologia del partecipante (Nel caso di R.T.I. per ogni operatore economico componente, firmata dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma).

b) In caso di Raggruppamento già costituito: copia della scrittura privata autenticata di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

c) Dichiarazione sostitutiva di conoscenza e impegno, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello allegato (in caso di R.T.I. costituendi firmato da ciascun operatore economico componente il raggruppamento)

d) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello allegato con riferimento al soggetto cui verrà affidato il ruolo di Direttore della farmacia con gli allegati ivi richiesti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo (Requisiti professionali, paragrafo 4.2) del presente bando.

e) Lettera di referenza di cui al paragrafo 4.1, "Requisiti patrimoniali", del presente bando. In caso di raggruppamenti la lettera di referenza dovrà essere prodotta da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

f) Documento atto a comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10.1. del presente bando.

A norma dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione è ridotta del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare al deposito, in originale o in copia autenticata o dichiarare all'interno della domanda di partecipazione, la relativa certificazione di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità. Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

g) Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (EX AVCP), di € **70,00** con le modalità e nella misura indicata e in conformità alle istruzioni riportate sul sito: <http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html>

h) Schema di Contratto di Servizio per l'affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale (allegato) sottoscritto per presa visione

Nota Bene. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione dalla gara, la mancata, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive (attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva: Allegato A), obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari al **1** (uno) per mille dell'importo totale, quantificato, a tali fini in misura di € **520,00**, **nei termini comunicati dalla stazione appaltante.**

- **"Busta B - Procedura di selezione per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Gandino - offerta economica"**, contenente: l'offerta economica di cui al punto 6 del presente avviso sottoscritta dal concorrente e redatta, su carta legale, secondo modello allegato sotto la lettera "C" contenente le seguenti indicazioni:

a. L'offerta percentuale, espressa in cifre ed in lettere, in aumento rispetto all'importo iniziale e al canone posti a base di gara.

Saranno escluse le offerte di valore inferiore rispetto a quelli posti a base di gara.

L'offerta deve contenere, inoltre, l'esatta indicazione della ragione sociale o dati anagrafici del partecipante, l'indicazione della sede ed il numero di partita IVA e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o dalla persona fisica. Si avverte che scaduto il termine di presentazione, non sarà consentita la presentazione di altre offerte, neppure in sede di gara, anche se sostitutive o aggiuntive di offerta precedente.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

13.1 I soggetti interessati devono presentare, nei termini e con le modalità previste nel presente bando, domanda di partecipazione contenente quanto di seguito indicato.

13.2. Farmacisti

A) Dichiarazione *ex artt.* 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dall'interessato dalla quale risulti:

1. l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti con indicazione dell'ordine provinciale e del numero di iscrizione e della data di iscrizione;
2. di essere in possesso di uno dei requisiti ex art. 12 della L. n. 475/1968 e ss.mm.ii.,
- 3) di essere in possesso (come meglio indicato dall'allegato B.1 o B.2 a seconda delle scelte dei concorrenti, al bando di gara) dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 e quindi:
 - a) che a proprio carico non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - (i) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - (ii) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - (iii) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - (iv) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - (v) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - (vi) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - segnalando che :
 - non sono motivi di esclusione o divieto i reati depenalizzati, le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, il reato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero la condanna revocata;
 - l'offerente che si trovi in una delle situazioni di cui al presente paragrafo a), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
 - c) che non sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
 - d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate cioè contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, costituendo gravi violazioni:

- in materia di imposte quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

- in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

La violazione non rileva quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

e) che non sussistono a suo carico gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non vi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016 né in alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;

g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

h) che la sua partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile e non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di gara.

i) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

j) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

l) di non essere assoggettato/o di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999 oppure di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 12.03.1999, n. 68.

m) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, senza aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

n) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

o) che nei propri confronti non ricorrono le cause di impedimento di cui all'art. 13 della legge n. 475 del 1968 (recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico") oppure che ci si impegna a dimettersi dal precedente impiego e/o incarico all'atto della stipula del contratto con il Comune di Gandino;

p) di non trovarsi in una delle cause interdittive di cui all'art. 12 della legge n. 475 del 1968 per aver ceduto la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dello stesso art. 12.

Nella stessa dichiarazione il concorrente deve altresì dichiarare quanto segue:

q) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del presente

bando e dei relativi allegati, con particolare riferimento agli obblighi di servizio pubblico imposti;
r) di impegnarsi a concludere idonei contratti per ottenere definitivamente il diritto reale di godimento dei locali, dotati della necessaria destinazione urbanistica conformemente agli strumenti vigenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, da adibire a sede farmaceutica per una durata temporale pari almeno ad anni 12 (dodici) e di impegnarsi ad effettuare a proprio carico tutti gli interventi anche strutturali necessari per conseguire le autorizzazioni comunali e quelle dell'ASL occorrenti all'apertura al pubblico della farmacia;

s) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

t) di accettare a proprio carico ogni e qualsiasi spesa necessaria al fine dell'esercizio concreto dell'attività di farmacia, incluse le spese relative al diritto reale di godimento dei locali, gli arredi, i farmaci, i costi delle necessarie autorizzazioni e certificazioni, nonché le spese di pubblicità del bando e per la commissione di gara da versarsi all'atto della sottoscrizione del contratto.

u) indicazione della sede della farmacia e allegazione del relativo titolo giuridico attestante la disponibilità dei locali.

B) Ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia incluso il codice fiscale dello stesso, l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso.

Tale ulteriore dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal concorrente, anche dal soggetto nominato quale direttore della farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo in caso di validità.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che le sottoscrivono e pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto B), anche del soggetto individuato quale Direttore della Farmacia. E' sufficiente allegare un unico documento per tutte le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto. In caso di dichiarazioni rese da più soggetti andrà indicato un documento per ogni sottoscrittore.

13.3 Società

Nell'ipotesi che il concorrente sia costituito in forma di società, la dichiarazione di cui al precedente punto 13.2. dovrà essere presentata come di seguito indicato e a firma del legale rappresentante o procuratore legalmente costituito, in ogni caso la dichiarazione dovrà essere di volta in volta integrata con la sottoscrizione dei soggetti di volta in volta indicati nelle lettere e numeri seguenti:

A) Dichiarazione *ex artt.* 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti:

1. la sua qualità di legale rappresentante della Società o suo procuratore;
2. l'iscrizione della Società nel registro delle imprese con indicazione del codice fiscale e numero di iscrizione, anno di iscrizione, denominazione, forma giuridica, sede legale, dura, oggetto sociale dell'attività esercitata nonché entità e composizione del capitale sociale ed i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici;
3. che l'oggetto sociale della società è compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);
4. che il concorrente è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 e quindi, come meglio dettagliato nel modello di partecipazione allegato:
 - a. che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
 - b. che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori

muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. La relativa dichiarazione dovrà essere sottoscritta dagli interessati;

c. che nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (ancorché cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati indicati al precedente paragrafo 13.A.3

Pertanto la dichiarazione dovrà precisare:

c1. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio, l'amministratore munito di poteri di rappresentanza né il direttore generale e/o il tecnico ove nominati;

oppure

c2. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica di titolare, direttore generale, direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP oppure non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

oppure

c3. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica di titolare, direttore generale, direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

d. di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate al precedente articolo 12.A.2 lettere da b) ad m);

e. che non ricorrono in capo ad alcun socio le cause di impedimento di cui all'art. 13 della legge n. 475 del 1968 (recante norme concernenti il servizio farmaceutico) oppure che ci si impegna a dimettersi dal precedente impiego e lo incarico all'atto della stipula del contratto con il Comune di Gandino. La relativa dichiarazione deve essere in questo caso sottoscritta da tutti i soci;

f. che non ricorrono in capo ad alcun socio alcune delle cause interdittive di cui all'art. 12 della legge n. 475 del 1968 per aver ceduto la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni salvo ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dello stesso art. 12. La relativa dichiarazione deve essere in questo caso sottoscritta da tutti i soci.

Nella stessa dichiarazione il concorrente deve altresì dichiarare quanto segue:

g. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del presente bando e dei relativi allegati, con particolare riferimento agli obblighi di servizio pubblico imposti;

h. di impegnarsi a concludere idonei contratti per ottenere definitivamente il diritto reale di godimento dei locali, dotati della necessaria destinazione urbanistica conformemente agli strumenti vigenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, da adibire a sede farmaceutica per una durata temporale pari almeno ad anni 12 (dodici) e di impegnarsi ad effettuare a proprio carico tutti gli interventi anche strutturali necessari per conseguire le autorizzazioni comunali e quelle dell'ASL occorrenti all'apertura al pubblico della farmacia;

i. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

l. di accettare a proprio carico ogni e qualsiasi spesa necessaria al fine dell'esercizio concreto dell'attività di farmacia, incluse le spese relative al diritto reale di godimento dei locali, gli arredi, i farmaci, i costi delle necessarie autorizzazioni e certificazioni, nonché le spese di pubblicità del bando e per la commissione di gara da versarsi all'atto della sottoscrizione del contratto.

u. indicazione della sede della farmacia e allegazione del relativo titolo giuridico attestante la disponibilità dei locali.

Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b) c) d) e) ed f) del presente articolo i commi 1, 2 e dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

B) Ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia incluso il codice fiscale dello stesso, l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso.

Tale ulteriore dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal soggetto che ha la legale rappresentanza della Società, anche dal soggetto nominato quale direttore della farmacia, e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che le sottoscrivono e pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto B), anche del soggetto individuato quale direttore della farmacia. E' sufficiente allegare un unico documento per tutte le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto. In caso di dichiarazioni rese da più soggetti andrà indicato un documento per ogni sottoscrittore.

13.4. Raggruppamenti

Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti temporanei di operatori economici/ imprese alle seguenti condizioni.

Qualora il raggruppamento non sia ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento e, se persone giuridiche, dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Le cause di esclusione dell'impresa singola, ancorché mera mandante, si estendono all'intero gruppo. Dovrà essere indicato il soggetto che assumerà il ruolo di mandatario capogruppo e di quelli mandanti.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di impegno da parte di tutti i partecipanti a costituire tra loro apposita società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento nella società da costituirsi in caso di aggiudicazione.

Rimane in ogni caso vietata, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, la partecipazione in più di un'associazione temporanea di operatori economici ovvero la partecipazione in forma singola qualora l'operatore economico abbia partecipato in associazione. In ogni caso l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento occorre presentare dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il *"T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione*

amministrativa" dalla quale risulti:

- per ognuna delle persone fisiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto 11.1 per le parti di competenza;

- per ognuna delle persone giuridiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto 11.2 per le parti di competenza.

Alla domanda dovrà essere altresì allegata ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia incluso il codice fiscale dello stesso, l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso.

Tale ulteriore dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sia sottoscritte che accompagnate da copia fotostatica dei documenti di identità in corso di validità di tutte le persone fisiche e/o dei legali rappresentanti delle società facenti parte del raggruppamento.

È vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento ovvero in proprio e quale componente di un raggruppamento ovvero partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente. La violazione di questi divieti è sanzionata con l'esclusione di tutte le offerte nelle quali compare nelle diverse forme (concorrente o Direttore indicato) lo stesso soggetto che ha violato la prescrizione.

14. PROCEDIMENTO DI GARA

14.1. La sede della procedura di cui al presente avviso è il comune di Gandino. Gli adempimenti di cui al presente avviso saranno svolti da una Commissione appositamente nominata.

14.2. La prima seduta, che si svolgerà in forma pubblica il giorno 10/04/2017 alle ore 16,00 presso la sede comunale di Piazza V. Veneto n.7, consisterà nell'esame della documentazione amministrativa **Busta A "Procedura di selezione per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Gandino - documentazione amministrativa"** con conseguente ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità della documentazione presentata. In caso di presentazione via pec si procederà ad aprire i files relativi.

14.3. A seguire la Commissione, nella stessa seduta o in data successiva da comunicare preventivamente o contestualmente in sede di apertura della busta "A" qualora si dovesse per qualsiasi motivo procedere al rinvio delle operazioni di gara darà lettura delle offerte economiche contenute nella - **"Busta B - Procedura di selezione per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Gandino - offerta economica"** presentate dai singoli concorrenti.

14.4. Quindi la Commissione formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, secondo i criteri indicati all'articolo 6 e quindi individuando l'aggiudicatario provvisorio della concessione.

14.5. Indi l'Ente concedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali (inclusa la regolarità contributiva) previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, l'Ente procederà ad individuare nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara.

14.6. Completata positivamente la fase di verifica di cui al punto che precede, il Responsabile dell'Ufficio competente provvederà all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

15. PUBBLICITÀ

15.1. Il presente bando viene pubblicato sulla GUCE, nonché affisso all'Albo Pretorio del Comune di Gandino dal 26/01/2017 e fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e pubblicato e reso disponibile, insieme agli allegati, sul sito internet <http://www.comune.gandino.bg.it/index.php/bandi-di-gara/aste-pubbliche-1/580-procedura-di-selezione-finalizzata-all-individuazione-del-soggetto-gestore-della-farmacia-comunale>

e sul seguente quotidiano: “l’Eco di Bergamo”.

15.2. Si provvede altresì all’invio dell’estratto del bando all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo.

16. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO.

16.1. La stipula del Contratto di Servizio, avverrà in forma pubblica amministrativa, con rogito del segretario comunale.

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative al contratto ed i conseguenti adempimenti fiscali. La partecipazione alla gara implica accettazione incondizionata delle modalità individuate dal presente bando.

Il concorrente, se scelto, con l’aggiudicazione della gara accetta e si obbliga inoltre incondizionatamente a richiedere all’A.S.T., non oltre 2 mesi dall’aggiudicazione il rilascio di autorizzazione all’apertura ed esercizio della sede farmaceutica;

16.2. La stipulazione del Contratto di Servizio dovrà aver luogo nei termini comunicati dall’Amministrazione, comunque non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai partecipanti dell’aggiudicazione definitiva e non oltre (salve sospensioni dell’efficacia del procedimento) 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La mancata sottoscrizione del contratto nei termini suindicati per colpa dell’aggiudicatario comporterà la decadenza dalla concessione e la perdita della cauzione provvisoria.

17. PRESCRIZIONI COMUNI.

17.1. L’amministrazione comunale si riserva il diritto:

- a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui, a proprio motivato giudizio, nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;
- b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;
- c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d) di non stipulare il Contratto di Servizio, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

17.2. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18.1. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso il Comune di Gandino esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del concessionario. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

19. IMPUGNAZIONI – RICORSI GIURISDIZIONALI

19.1. Avverso il presente bando di gara è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

19.2 Si avvisa per completezza e trasparenza che sono allo stato depositati due ricorsi. Uno presso il Consiglio di Stato inerente il giudizio di secondo grado per la riforma della sentenza del Tar 307/2016 con la quale lo stesso ha rigettato il ricorso relativo all’annullamento dell’esercizio alla prelazione. La presunta data di sentenza non è definita. Uno presso il Tar Lombardia, sezione di Brescia al fine dell’annullamento del verbale di deliberazione di giunta comunale n. 59 dell’1 agosto 2016 con la quale il comune ha provveduto ad una nuova suddivisione geografica del territorio comunale in area 1 e 2 e che nel frattempo è stata oggetto di presa d’atto da parte del competente ufficio di Regione

Lombardia. La presunta data di sentenza non è definitiva. In entrambe le procedure il comune di Gandino si è costituito resistendo in giudizio.

Allegati: A – B.1 e B.2 - C

Gandino, 24/01/2017

Il Segretario Comunale
(Carrara Vittorio)